

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1672

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORTI, CUJATI, REGGIANI, RIZZI, COSTI, VIZZINI***Presentata il 12 maggio 1980*

Norme in materia di ricerca di base, operativa ed applicata  
nel settore minerario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro della crisi mondiale che ha sconvolto i mercati delle materie prime e ne ha stravolto le ragioni di scambio, il nostro paese ha urgente bisogno di attuare una efficace politica mineraria sul suo territorio ed una decisa azione di ricerca e di approvvigionamenti all'estero.

La crisi in atto non è infatti una delle tante crisi congiunturali che si sono verificate anche nel recente passato. Al contrario è l'effetto di un radicale mutamento di fondo che coinvolge gli stessi rapporti politici tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo ed è sostanzialmente derivante, al di là dei rapporti di forza complessivi fra i vari paesi, dal diffondersi della economia industriale e dal vertiginoso aumento della popolazione mondiale.

La crisi energetica ne è la manifestazione più evidente, ma non meno rilevante è la dimensione che essa assume nel

settore dei metalli e dei minerali in generale.

Le notoriamente scarse disponibilità minerarie nazionali hanno spesso portato a trascurare anche quello che pure sarebbe stato necessario ed utile ricercare e coltivare, talché non si è condotta una adeguata politica di ricerca di base e si è fatto poco anche per quella operativa e per quella applicata. Per quanto riguarda le ricerche all'estero, se si escludono quelle petrolifere e talune partecipazioni allo sfruttamento minerario da parte delle aziende a partecipazione statale il nostro paese è praticamente assente, a differenza di quanto fanno con molti mezzi e molta intraprendenza altri paesi industrializzati europei come la Francia e la Germania.

La logica che ispira queste politiche di ricerca, di partecipazione e di approvvigionamento risponde ad esigenze fondamentali di garanzia, di continuità, di sicurezza e di prezzi che costituiscono un in-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sieme di fattori condizionanti e decisivi per lo sviluppo del mondo moderno.

Va sottolineato che il nostro paese, in conseguenza della scarsa disponibilità di risorse minerarie esistente sul territorio nazionale, della concentrazione di popolazione e del livello e del tipo di sviluppo industriale realizzato risulta maggiormente vulnerabile di altri.

Il fatto che le importazioni di base, al netto delle esportazioni costituiscono il 10 per cento del prodotto nazionale lordo, sta a dimostrare la rilevante dimensione del fenomeno.

Da questa situazione deriva l'esigenza di superare i ritardi finora accumulati, di indirizzare le capacità tecniche e professionali di cui il paese dispone e di ren-

dere disponibili i mezzi necessari per affrontare globalmente il problema nelle sue componenti interne ed estere. Si tratta di affrontare i problemi della ricerca di base, quella della ricerca operativa e quella della ricerca applicata, da effettuarsi in proprio od in partecipazione sia all'interno che all'estero, a seconda della convenienza economica e delle disponibilità di conoscenze scientifiche e di capacità tecnologiche. A questo scopo di progetto di legge si propone di fornire finalmente un insieme organico di provvedimenti che riguardano le sostanze minerali estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale nonché dal fondo e sottofondo marino territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonché dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di miniere.

## ART. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro 6 mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentiti l'ENI, l'IRI, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del paese per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale organizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE, entro il termine suddetto, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il paese.

Il CIPE annualmente verifica e, sentito il parere della commissione consultiva interregionale, delle organizzazioni dei lavoratori e delle associazioni di categoria eventualmente modifica le indicazioni di cui al precedente comma.

## ART. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Mini-

stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e d'intesa con i Ministeri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi quinquennali successivi al primo dovranno essere presentati entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del piano quinquennale in scadenza secondo le procedure e gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3.

I programmi, nonché i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti alla approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie nazionali accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazione e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per la ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonché su fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le aree da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

I titolari di permessi di ricerca nelle stesse aree e per gli stessi minerali di cui al comma precedente sono tenuti a presentare, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del titolo, progetti di ricerca adeguati, alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro sei mesi dal ricevimento, il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e i competenti organi delle regioni a statuto speciale, si pronuncia sui

progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

#### ART. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologo-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche geofisiche, geochimiche, geognostiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Nel corso della esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giacimentologici che interessino le strutture geominerarie a cui possono essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo compresi quelli relativi ai fluidi geotermici ed ai minerali radioattivi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, l'IRI per le materie prime per l'interesse siderurgico e gli enti minerari delle regioni a statuto speciale e limitatamente all'attuazione del piano quinquennale 1980-1984 con gli altri enti che abbiamo svolto in passato e svolgano ancora attività di ricerca di base nei campi di cui al comma precedente al fine di trasmettere in una unica sede tutte le conoscenze acquisite o acquisibili in tale settore di ricerca. Tale attività si svolge sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'ese-

cuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate. Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere costi e tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI e l'IRI esercitano l'attività di cui al secondo comma ai sensi della propria legge istitutiva e possono avvalersi di studi e ricerche effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca; in caso di contestazione viene applicato l'articolo 10 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, dichiara entro 3 mesi le zone indiziate per minerale con decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*. I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone dopo 30 giorni a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

#### ART. 5.

Entro tre mesi dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, dichiara le zone che risultano già indiziate per le sostanze minerali individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

#### ART. 6.

Relativamente alle zone di cui agli articoli 4 e 5, coloro i quali hanno interesse a sviluppare la ricerca operativa devono presentare programma di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

## ART. 7.

La ricerca operativa consiste nella esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico, geochimico e geostatistico di dettaglio nella esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nella esecuzione di studi di fattibilità minerari e mineralurgici.

## ART. 8.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle zone dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 4 e 5, i quali presentino programmi di ricerca e di sviluppo e piani tecnico-finanziari giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici, geochimici e geostatistici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori di aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione simile, nonché loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quale opera di bonifica; di disboscamento, di difesa del territorio, difesa dell'ambiente e simili.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali della impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo e non superino comunque l'ammontare del 5 per cento della spesa totale della ricerca, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario; varianti che superino il 5 per cento della spesa totale ammessa a contributo debbono essere approvate dal Ministro dell'industria, sentito il parere dell'ingegnere capo del distretto minerario competente.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

#### ART. 9.

Con il decreto ministeriale di cui al terzo comma del precedente articolo è determinato il piano di recupero del contributo, per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore qualora quest'ultimo abbia lasciato trascorrere 10 giorni oltre il termine fissato per la scadenza della convenzione di ricerca senza dare inizio alle attività di produzione.

I contributi sono recuperati totalmente qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione.

La data effettiva di inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza del diritto primario alle attività di produzione.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data di inizio dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta. Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

#### ART. 10.

Il pagamento di cui all'articolo 9, quarto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 nonché, nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15.

#### ART. 11.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, relativamente alle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, approva con decreto emanato di concerto con il Ministro

del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto sentito il Consiglio superiore delle miniere.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari alla fase estrattiva ed alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

#### ART. 12.

Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre leggi dello Stato italiano; sono invece integrabili con agevolazioni comunitarie; l'entità di due contributi non può comunque superare il contributo massimo previsto dalla presente legge.

Eventuali contribuzioni comunitarie potranno nei casi di miglior favore sostituire le contribuzioni previste dalla presente legge.

#### ART. 13.

Per motivi strategici o di economia generale del paese, il CIPI può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito

il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere la cui coltivazione produce o produrrebbe perdite di gestione, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. Il parere della regione deve essere espresso, entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso parere favorevole.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonché, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva.

Le spese complessive sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente terzo comma.

L'attività di cui ai comma precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

#### ART. 14.

Ai fini dell'utilizzo del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca

applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonché per l'aumento della produttività.

#### ART. 15.

Per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico di dettaglio e lavori di ricerca operativa di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero totale dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento semestrale dei lavori sulla base di dichiarazioni presentate dall'ENI e dall'IRI.

#### ART. 16.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti alle attività di ricerca sviluppo e produzione di minerali all'estero.

## ART. 17.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, riferisce al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3.

## ART. 18.

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un atto avente forza di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regionale di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonché alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e nel decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, convertito con modificazioni, nella legge 15 giugno 1978, n. 279;

b) adeguare le norme esistenti alla evoluzione tecnologica del settore minerario, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;

d) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;

e) provvedere, ove occorre, al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) provvedere al riordinamento del Consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali.

Le attività disciplinari del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

#### ART. 19.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro i termini di cui al precedente articolo, norme aventi valore di legge per:

1) l'individuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che rivestono carattere meramente tecnico. Tali norme potranno essere modificate, ed integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi di concerto con le amministrazioni interessate e sentito il Collegio superiore delle miniere;

2) la modifica e l'integrazione delle altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di adeguarle all'evoluzione tecnologica del settore minerario, tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutelare l'esigenza di una efficace e puntuale svolgimento delle attività minerarie in conformità delle norme della buona tecnica contemperandole con la necessità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed evitando ogni danno o rischio di danno a terzi;

b) assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento, nonché in materia sanitaria e di igiene del lavoro;

c) estendere l'applicabilità delle norme delegate, oltre che ai titolari dei titoli minerari, anche alle persone fisiche e giu-

ridiche ad essi legate da rapporti contrattuali per lo svolgimento delle attività minerarie;

d) affidare la vigilanza sullo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la esercita di intesa con i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle poste e delle comunicazioni, della sanità, del lavoro, ciascuno per quanto di sua competenza;

e) assicurare il coordinamento con il regolare esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro attribuite;

f) assicurare il coordinamento delle norme delegate con le norme emanate e da emanarsi in materia di sicurezza di impianti industriali da parte di organismi nazionali ed internazionali a ciò abilitati;

g) provvedere al massimo snellimento delle procedure amministrative relative allo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere.

#### ART. 20.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 35 miliardi in ragione rispettivamente di lire 5, 6, 7, 8, 9 miliardi per gli anni dal 1980 al 1984;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8, lire 60 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per gli anni 1980 e 1981 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984;

c) per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 11, lire 200 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per il 1980, di lire 7 miliardi per il 1981, di lire 9 miliardi per il 1982, di lire 10 miliardi per il 1983, di lire 13 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1994,

di lire 10 miliardi per il 1995, di lire 8 miliardi per il 1996, di lire 5 miliardi per il 1997 e di lire 4 miliardi per il 1998;

d) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 45 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1980, e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983;

e) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1984.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

#### ART. 21.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante utilizzo di un'aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.